

## REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 2191/97 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1997

recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, secondo comma e dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia<sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti<sup>(3)</sup>,

considerando che occorre modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69<sup>(4)</sup>, per tener conto dei regolamenti seguenti:

— regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee<sup>(5)</sup>,

— regolamento (CEE) n. 1857/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee<sup>(6)</sup>,

— regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia<sup>(7)</sup>,

— regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce

misure speciali per la cessazione di agenti temporanei delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia<sup>(8)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le lettere seguenti:

•l) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87<sup>(9)</sup>,

m) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1857/89<sup>(10)</sup>,

n) i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95<sup>(11)</sup>,

o) i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95<sup>(12)</sup>.

(<sup>1</sup>) GU L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2168/89 (GU L 208 del 20. 7. 1989, pag. 4).

(<sup>2</sup>) Parere espresso l'11 novembre 1996.

(<sup>3</sup>) Parere espresso il 12 dicembre 1996.

(<sup>4</sup>) GU L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3163/94 (GU L 335 del 23. 12. 1994, pag. 6).

(<sup>5</sup>) GU L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2168/89 (GU L 208 del 20. 7. 1989, pag. 4).

(<sup>6</sup>) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 2.

(<sup>7</sup>) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 1.

(<sup>8</sup>) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 4.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile, per quanto riguarda tutte le lettere qui aggiunte, a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'articolo 1.

(<sup>9</sup>) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 4.

(<sup>1</sup>) GU C 85 del 17. 3. 1997, pag. 175.

(<sup>2</sup>) Parere espresso l'11 novembre 1996.

(<sup>3</sup>) Parere espresso il 12 dicembre 1996.

(<sup>4</sup>) GU L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3163/94 (GU L 335 del 23. 12. 1994, pag. 6).

(<sup>5</sup>) GU L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2168/89 (GU L 208 del 20. 7. 1989, pag. 4).

(<sup>6</sup>) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 2.

(<sup>7</sup>) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 1.